



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 15856 28/11/2015 del 06 LUG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Funzione pubblica e personale
Sevizio I

PALERMO

(rif. nota n. 29847 del 3 marzo 2015)

OGGETTO: Dipendente Ente Sviluppo Agricolo in Sicilia, assunto quale orfano di vittima innocente della mafia. Domanda di mobilità ex art.4, comma 1 *bis*, della L.r. n.20/1999. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di accogliere o meno la richiesta di attivare la procedura di mobilità prevista dall'art.4, comma 1 *bis*, della L.r. n. 20/1999, a favore di un dipendente appartenente ai ruoli organici dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia (ESA).

In particolare, rappresenta che il predetto dipendente è stato assunto, in qualità di orfano di vittima innocente di mafia, ai sensi della legge n. 446/1980 e della L.r. n.10/1986, quale "coadiutore", con effetti dall'1 settembre 1989 e, successivamente inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 ottobre 2001, nell'Area C, posizione economica C1s, del ruolo amministrativo, profilo professionale "collaboratore



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv.Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM.
YOB

amministrativo”, con l'attribuzione del *“trattamento economico contrattuale 1998/2001 del comparto Ministeri”*.

Al riguardo, codesto Dipartimento, dopo avere richiamato il disposto dell'art.4, commi 1 e 1 bis, della L.r. n. 20/99, precisa che mentre il comma 1 ha disposto espressamente per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di assumere nei propri ruoli, a richiesta, i familiari delle vittime della mafia *“anche in soprannumero”*, il comma 1 bis non contiene una analoga previsione.

Tale ultimo comma, precisa il Dipartimento, si limita semplicemente a prevedere che *“a richiesta”* dell'interessato venga attivata la relativa procedura di mobilità, *“senza specificare eventuali ulteriori condizioni ai fini dell'accoglimento di siffatta richiesta”*.

Ritiene, pertanto, il Dipartimento che la richiesta di mobilità, presentata ai sensi del comma 1 bis del citato art.4, possa essere accolta soltanto in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per attivare la procedura di mobilità, primo tra tutti, l'esistenza di un *“posto vacante nella dotazione organica del profilo dell'interessato”*.

Inoltre, costituendo la mobilità in entrata una nuova assunzione, questa determinerebbe una *“ripetizione di un beneficio già concesso che verrebbe attribuito in mancanza di uno degli indispensabili requisiti che lo determina, ossia lo stato di disoccupazione”*.

Il Dipartimento ritiene, quindi, di non dovere accogliere la richiesta proveniente dal dipendente *de quo*, in quanto la legge regionale n.20/1999 prevede per i familiari delle vittime di mafia il diritto all'assunzione, non un diritto di mobilità azionabile a richiesta.

Viene rilevato, infine, che, per finalità di contenimento della spesa pubblica, codesto Dipartimento non ha predisposto nessun bando per richiedere la mobilità in entrata e che,



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
EUB

sempre per le medesime finalità, è operante fino al 31 dicembre 2015 (art.1, comma 10, della L.r. n.25/2008) il blocco delle assunzioni di personale.

Si chiede, comunque, a questo Ufficio di esprimere il proprio parere al riguardo.

2. Sul quesito posto si osserva preliminarmente quanto segue.

La richiesta in esame esula, invero, dalla competenza dello Scrivente Ufficio, organo di consulenza giuridica, chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme legislative e regolamentari che presentino difficoltà applicative e non su quesiti relativi a fattispecie concrete, strettamente connesse con funzioni riconducibili all'Amministrazione attiva.

Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, si forniscono elementi di valutazione utili che potranno essere – se del caso – tenuti in considerazione nell'assunzione di decisioni di esclusiva pertinenza del richiedente.

La L.R. 13 settembre 1999, n. 20, recante: *“Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”*, mira attraverso una normativa speciale a *“perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia e alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica”* e a sostenere, *“anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico”* (vedi art. 1, l.r. n. 20/99).

MM-
10/3
In particolare, l'art.4, ai commi 1 e 1bis, della predetta legge così testualmente statuisce: *“1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli,*



al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invaldità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invaldità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni”.

Come più volte chiarito da questo Ufficio, la normativa *de qua* riconosce ai suoi destinatari un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde l'obbligo per l'Amministrazione di procedere sia all'assunzione che all'attivazione delle procedure di mobilità.

In particolare, per quel che ci riguarda, questo Ufficio ha affrontato la problematica oggi allo stesso sottoposta già con il parere n.9706/112.11.06, reso a seguito dell'allora recente introduzione del comma 1 *bis* dell'art.4 citato (il comma 1 *bis* è stato, infatti, aggiunto dall'art. 19, comma 46, della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, poi modificato dall'art. 12, comma 19, della L.R. 30 gennaio 2006, n.1).



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
DB

Come è stato precisato: “... il beneficio di recente introdotto in favore delle vittime del dovere o della mafia nonché dei familiari di vittime della mafia decedute, in precedenza assunti presso la p.a., si configura come un diritto pieno, attribuito in deroga a qualsiasi previsione normativa, legislativa o contrattuale che sia.... che..... in quanto applicabile solo a coloro che originariamente furono inquadrati come personale operaio nonché delle carriere ausiliarie ed esecutive, non si configura semplicemente come specifica ipotesi di mobilità. La norma assolve piuttosto alla funzione di riportare il beneficio dell'assunzione, per quei familiari di vittime della mafia che ne fruirono nell'ambito del sistema previsto dalla legge n.482 del 1968, alla medesima consistenza sostanziale del diritto all'inquadramento quale si è successivamente configurato una volta abbandonato lo schema generale delle assunzioni obbligatorie”.

Il parere specifica, poi, che “Vero è che, come detto, costoro hanno già goduto del reinquadramento in base al titolo di studio posseduto, ma ciò era avvenuto nella stessa Amministrazione ove prestavano servizio che potrebbe essere diversa da quella presso la quale avrebbero originariamente chiesto di essere assunti ove sin dall'inizio avessero potuto conseguire l'assunzione anche in soprannumero in base al titolo di studio posseduto”.

E conclude chiarendo che: “ per la finalità perseguita, che altrimenti risulterebbe il più delle volte frustrata, la mobilità contemplata dalla norma non risulta subordinata ad alcuna delle condizioni alle quali l'istituto è in via generale soggetto. Nel contempo la sua stessa specialità induce a ritenere che, anche se non espressamente indicato, ogni destinatario possa chiederne l'applicazione per una sola volta”.

MM
DOB

Alla luce delle superiori considerazioni, che rivestono ancora oggi carattere di attualità, lo Scrivente ritiene di non poter condividere l'interpretazione data da codesto



Dipartimento alla disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1 *bis*, che, per quanto non contenga la parola “*in soprannumero*”, va sicuramente letta in continuità con il precedente comma 1 e interpretata come norma di favore nei confronti dei soggetti appartenenti alla categoria dalla stessa individuata.

Questi ultimi possono, quindi, a “*richiesta*” chiedere l'attivazione della procedura di mobilità che l'Amministrazione è tenuta ad attivare, in presenza dell'unico presupposto richiesto dal comma in esame e cioè il “*preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni*”.

Non occorre, come sostenuto da codesto Dipartimento, che equipara la mobilità a nuova assunzione, lo stato di disoccupazione: la presenza di tale stato è richiesto dal comma 1 dell'art.4 solo per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.

Ciò posto, con riguardo allo specifico caso sottoposto allo Scrivente l'unico elemento che può suscitare qualche perplessità è costituito dalla circostanza che il predetto dipendente presta servizio presso l'ESA e cioè presso un ente sottoposto a controllo e vigilanza della Regione, già *lato sensu* facente parte dell'Amministrazione regionale.

Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell'art.28 della L.r. n. 21/1965 e dell'analoga previsione statutaria (art. 15 dello Statuto dell'ESA, approvato con D.P.Reg. 21 gennaio 1966, n.108/A), lo stato giuridico ed economico dei predetti dipendenti è informato ai principi dell'impiego statale, per cui la richiesta del dipendente *de quo* potrebbe essere giustificata dalla possibilità di ottenere il diverso trattamento economico e giuridico riconosciuto agli impiegati regionali.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv.Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
PDR

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

MR Brancato

M. Mattarella

L'AVVOCATO GENERALE



(Cons. Romeo Palma)
D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)

